

OGGETTO	REGIME FORFETTARIO - SPESE RIADDEBITATE ALLA CLIENTELA
RIFERIMENTI	ART. 1, CO. 54 - 89 L. n. 190/2014 – CM 58/2001 E 5/2021 - INTERPELLI N. 67/2020 E N. 428/2022
CIRCOLARE DEL	05/12/2023

Sintesi: al fine di valutare il rispetto del limite dei ricavi/compensi per la permanenza/accesso nel regime forfettario, i contribuenti devono valutare l'eventuale rilevanza fiscale delle spese riaddebitate alla clientela. A tal fine occorre distinguere il trattamento riservato alle spese:

- sostenute in nome e per conto proprio
- sostenute in nome e per conto del cliente

L'eventuale rivalsa dell'imposta di bollo di €. 2 sulle fatture emesse non rientra tra queste ultime (in quanto il debitore principale è l'emittente la fattura): pertanto riaddebito rileva nel monte ricavi/compensi.

Accedono al regime forfettario i contribuenti (partita IVA) che nell'anno precedente hanno, tra l'altro, conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a €. 85.000

Il regime cessa di avere applicazione:

- a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione di cui al comma 57 L. n. 190/2014 e successive modificazioni
- ovvero dall'anno stesso in cui avviene il superamento dei 100.000 euro di ricavi/compensi.

A tal fine, il contribuente deve valutare il trattamento riservato ai rimborsi spesa addebitati, con particolare riferimento

- ✓ alle spese sostenute **"in nome e per conto proprio"**
- ✓ e di quelle sostenute **"in nome e per conto del cliente"**.

SPESE IN NOME E PER CONTO PROPRIO

I soggetti che agiscono nell'ambito di un'attività d'impresa o professionale, spesso sostengono delle spese in nome e per conto proprio, successivamente riaddebitate al cliente secondo accordi contrattuali.

Tra le spese che costituiscono la gran parte di tale tipologia di addebiti vi sono:

- ✓ le spese di **viaggio** (anche quali rimborsi km) o di **trasporto** (biglietto ferroviario/aereo, ecc.)
- ✓ le spese di **vitto e alloggio**.

Il riaddebito di tali spese (CM 58/2001 e CM 5/2021), ai sensi dell'art. 54 del Tuir:

- è considerato rilevante ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi/compensi (oltre che ai fini dell'Iva)
- con concetto che opera anche nell'ambito del regime forfettario (per quanto tali soggetti, in generale, applicano le sole norme "speciali" della L. 190/2014, non anche il Tuir).



Spese sostenute dal committente: si ricorda che l'art. 54, co. 5, TUIR dispone che non costituiscono compensi in natura le spese di cui sopra laddove acquistate direttamente dal committente; in tal caso:

- il professionista (che non ha sostenuto il costo) nulla addebita a tal fine al committente in fattura
- pertanto, il concetto trova, di fatto, applicazione anche nell'ambito del regime forfettario.

Esempio1

Contribuente in regime forfettario che, nel 2023, ha emesso le seguenti fatture (incassate):

Compensi/ricavi	80.000
Riaddebiti spese di viaggio	6.000
Totale	86.000

Nel 2024 il contribuente fuoriesce dal forfettario per supero della soglia dei ricavi/compensi.

Variante: ove i ricavi/compensi fossero pari a €. 95.000, il contribuente fuoriuscirebbe dal regime forfettario fin dal 1/01/2023 ai fini dei redditi (dal momento del supero ai fini Iva), avendo superato la soglia di €. 100.000.

SPESE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

Le spese sostenute "in nome e per conto" del cliente sono spese sostenute nell'ambito di un "mandato con rappresentanza" da parte del contribuente, che le sostiene nell'esclusivo interesse del cliente.

Si tratta, ad esempio, delle spese:

- ✓ **per carte bollate o marche** apposte su documenti del cliente (es: sul libro giornale di quest'ultimo)
- ✓ **diritti di segreteria**
- ✓ **imposte anticipate** per il cliente

e simili.

Ai fini Iva: il rimborso di tali spese:

- è escluso dalla base imponibile Iva del soggetto (anche non in regime forfettario) che le anticipa
- purché le spese siano **regolarmente documentate**



Art. 15, co. 1, n. 3), Dpr 633/72: Non concorrono a formare la base imponibile:

(...)

3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate

Ai fini dei redditi: tali spese, anche ai fini dei redditi:

- ✓ **non rappresentano un ricavo/compenso** per la generalità dei contribuenti
- ✓ ivi inclusi i contribuenti in regime forfettario.

Esempio2

Contribuente in regime forfettario che, nel 2023, ha emesso le seguenti fatture (incassate):

Compensi/ricavi	82.000
Riaddebiti spese di viaggio	3.500
Riaddebiti diritti di cancelleria	800
Totale	86.300

Nel 2024 il contribuente non fuoriesce dal regime agevolato, posto che ha incassato ricavi/compensi rilevanti pari a €. 85.500.

IMPOSTA BOLLO SU FATTURE

Un aspetto particolare attiene all'imposta di bollo che va assolta sulle fatture emesse dai contribuenti in regime forfettario.



Imposta bollo € 2: la fattura emessa dal regime forfettario, non essendo soggetta ad IVA, deve essere soggetta ad imposta di bollo di 2 euro se di importo superiore a €. 77,47 euro (art. 1, DPR. n. 642/72).

Soggetto obbligato: riguardo all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di bollo:

- ✓ obbligato principale è il **soggetto che emette il documento**; quindi, l'obbligo di applicarla ricade sul cedente/prestatore in regime forfettario (Interpello n. 67/2020)
- ✓ il cessionario/committente è gravato solo da una responsabilità solidale (art. 22 DPR n. 642/72), nel caso in cui il cedente/prestatore non assolvere al versamento.

Il prestatore d'opera può chiedere il rimborso dell'imposta al cliente.



Imposta di bollo con rivalsa al cliente: nella considerazione che l'imposta di bollo è apposta:

- ✓ non nell'interesse del cliente
 - ✓ ma quale obbligazione propria del soggetto che emette la fattura ha indotto l'Agenzia (Interpello n. 428/2022) a ritenere che il relativo riaddebito al cliente è parte integrante del compenso, con la conseguenza che rileva:
 - ai fini del calcolo del reddito d'impresa/professionale (indicato a quadro LM del mod. Redditi)
 - dei contributi IVS o alla gestione separata INPS dei professionisti (incluso il calcolo della rivalsa del 4%)
- concorrendo, infine, alla verifica del supero della soglia dei ricavi/compensi.**